

DM 127/2024

Regolamento per la cessazione della qualifica dei rifiuti inerti

Dott.ssa F. Sommacal
sommacal@ecotest.it

D.M. 127 del 28 giugno 2024

Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri inerti di origine minerale ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 D.Lgs. 152/06

Entrato in vigore il 26 settembre 2024

Abroga e sostituisce il D.M. 152-2022

Termine ultimo per la presentazione dell'istanza di adeguamento del proprio titolo autorizzativo (Comunicazione/AUA o Autorizzazione Unica ex art. 208)

25 MARZO 2025

COSA SUCCEDE ORA?

PERIODO TRANSITORIO OPERATIVO

26/09/2024 – Ottenimento dell'autorizzazione adeguata


L'azienda continua ad operare con il proprio titolo autorizzativo, a meno che lo stesso non scada (ove possibile chiedere la proroga della propria autorizzazione)

PERIODO TRANSITORIO PER ADEGUAMENTO AL DM 127/2024

26/09/2024 – 25/03/2025 (termine ultimo)

E' il periodo in cui l'azienda, pur continuando a operare con la propria autorizzazione, deve PREPARARE e PRESENTARE istanza di adeguamento/aggiornamento della propria autorizzazione al nuovo decreto.

In cosa consiste l'adeguamento autorizzativo? Dipende



ADEGUAMENTO AUTORIZZATIVO PER IMPIANTI OPERANTI IN REGIME DI DM 152/2022

Piccolo passo indietro...

Dal 4 novembre 2022 al 26 settembre 2024 in vigore il DM 152/2022, che regola la produzione di aggregato recuperato partendo da rifiuti inerti da costruzione e demolizione: per alcuni impianti, la cui autorizzazione era in scadenza o doveva essere modificata, c'è stato l'obbligo di adeguarsi a tale decreto.

Tali impianti dovranno ora presentare un'ulteriore adeguamento al nuovo DM 127/2024, che consisterà nell'aggiornamento degli Elaborati tecnici (Piano gestione operativa) e degli Elaborati grafici sostituendo di fatto i richiami del DM 152/2022 con quelli del DM 127/2024

Per tali impianti esiste già uno schema operativo consono, un sistema di gestione interno certificato e una gestione operativa e amministrativa del materiale in impianto che può essere mantenuta tale, anche per il futuro, con il nuovo decreto.

Esistono modifiche tra il DM 152/22 e il DM 127/24 (che approfondiremo in altra sede, sottolineando che il decreto nuovo è meno restrittivo sotto diversi punti di vista) ma il *modus operandi* resta molto simile.

ADEGUAMENTO AL DM 127/2024 PER IMPIANTI OPERANTI PRE-DM 152/2022

Gli impianti per i quali non è mai sopraggiunto l'obbligo dell'adeguamento al DM 152/2022, che operano quindi secondo la normativa precedente – DM 5/02/98 – troveranno maggiormente impattante l'adeguamento al DM 127/2024, poiché lo stesso impone un modo di operare più strutturato e restrittivo.

Le principali tematiche da affrontare nei prossimi mesi (entro e non oltre il 25 marzo 2025) saranno quindi:

- Rivedere il layout impiantistico e riconsiderare la gestione degli spazi aziendali, prevedendo le seguenti aree (obbligatorie):
 - spazi per conservare i campioni di aggregato recuperato;
 - spazi suddivisi per rifiuti in attesa di trattamento;
 - per rifiuti trattati ma non ancora «certificati» come Aggregato Recuperato (EoW);
 - Spazi per il deposito di materiale classificabile a tutti gli effetti come Aggregato Recuperato (EoW).
- Gestire il rifiuto lavorato per LOTTI , ovvero per quantitativi di aggregato recuperato specifici e definiti (massimo 3000 mc) sui quali verranno fatte le analisi di controllo, le marcature CE e firmata la dichiarazione di conformità;
- Sviluppare un **SISTEMA DI GESTIONE INTERNO**